

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 25/09/2024

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 14.5.2024, riferiva di aver stipulato in data 30/8/2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 30/9/2023, dopo il pagamento di n. 48 rate sulle 120 complessive.

Spiegava articolate conclusioni chiedendo:

- in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 990,00 (al netto di € 1.345,80 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di "commissioni di gestione"), di cui:
 - o € 690,00 a titolo di "Oneri di distribuzione"
 - o € 300,00 a titolo di "Spese d'istruttoria"
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

In ogni caso:

- a) il rimborso integrale delle commissioni di estinzione anticipata per € 128,52;

- b) la restituzione delle eventuali quote trattenute in eccesso successivamente all'estinzione;
- c) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente rappresentando le proprie argomentazioni, che possono così brevemente essere riassunte:

- che l'istituto operava in piena conformità agli standard normativi e regolamentari di settore;
- che i costi praticati nel caso di specie erano stati pattuiti come oneri "*fissi*" e affermarne la retrocedibilità pro quota appariva errato, anche alla luce della sentenza Lexitor;
- che le attività remunerate si erano esaurite nella fase genetica del rapporto;
- che le spese di istruttoria non facevano parte del costo totale del credito e, dunque, non costituivano un costo né *recurring* né *up front*, ossia non rientravano tra i costi che l'art. 125 *sexies* del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili;
- quanto agli oneri di distribuzione, che questi erano stati integralmente versati all'intermediario del credito al quale il cliente aveva discrezionalmente deciso di rivolgersi: ciò che giustificava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva *in parte qua*;
- che la struttura dei costi era stata esplicitata nello schema tariffario sottoposto alla parte ricorrente ed accettato dalla stessa;
- che la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Unicredit Bank Austria aveva affermato il principio della non retrocedibilità dei costi *upfront*;
- che la non retrocedibilità dei costi *up front* era peraltro stata confermata da plurime pronunce della magistratura ordinaria italiana;
- che parte ricorrente non aveva fornito prova della sussistenza di somme a credito del ricorrente a titolo di rate eccedenti e dai controlli contabili espletati dall'istituto non risultavano elementi in tal senso;
- che l'applicazione della penale di estinzione anticipata era conforme alle previsioni dell'art. 125 *sexies* TUB;
- si opponeva alla liquidazione delle spese legali.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *“rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Il Collegio, con riferimento *primo loco* alla eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto *“terzo”*), osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

In proposito, nel respingere l'eccezione *in parte qua*, si richiama quanto da ultimo affermato da questo Collegio (decisione n. 6733/2023): *“A norma dell’art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l’osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l’accento sulla terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza*

dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati".

Passando al vaglio del merito delle singole voci oggetto di contestazione, il Collegio rileva che le commissioni devono essere così qualificate alla luce dei propri precedenti in merito (cfr. decc. 8278/2023 e 11727/2023):

- le Spese di istruttoria ed Oneri di distribuzione rappresentano costi c.d. *up front*. Detti oneri rappresentano esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, i costi di apertura della pratica, le commissioni di intermediazione finanziaria, ecc.);
- le Commissioni di gestione sono da qualificarsi come costi *recurring*, come per altro descritti nel contratto (in senso conforme cfr. Collegio di Milano, decisione n. 7393/2023 e n. 4817/2023; Collegio di Roma, decisione n. 2092/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 12497/2023).

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nella posizione contrattuale si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,75%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				500,00	Upfront	37,75%	188,76		188,76
Oneri di distribuzione				1.150,00	Upfront	37,75%	434,15		434,15
Commissioni di gestione				2.243,00	Recurring	60,00%	1.345,80	1.345,80	0,00
Totale				3.893,00					622,91

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio ritiene, altresì, che la somma sopra evidenziata, inferiore a quella richiesta in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla parte ricorrente è pari a € 623,00.

Inoltre devono essere anche corrisposti gli interessi dal reclamo al saldo, ciò in ossequio al principio espresso dal Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui "Il rimborso,

infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”.

Con riferimento, poi, alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata il Collegio rileva che la parte ricorrente ha sostanzialmente la richiesta affermando che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non allega alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)”*.

Il Collegio di contro ricorda che sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l’onere di allegare e provare che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione: prescrizione non rispettata nella presente circostanza e che impone il suo rigetto.

Ancora il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell’“importo rimborsato in anticipo” di cui all’art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all’ABF.

Nel caso di specie l’intermediario ha addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 128,52, pari all’1% del capitale residuo al momento dell’estinzione. Tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all’esito della presente controversia, l’importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021): ciò che legittima l’applicazione della penale contestata.

Per altro la domanda *in parte* qua risulta affetta da patente genericità, in ordine alla quale si richiamano le argomentazioni espresse da questo Collegio di Torino, con decisione n. 2051/2024: *“Una separata considerazione meritano le due ulteriori questioni sollevate nel ricorso, l’una attinente alle rate eventualmente versate in eccesso e l’altra relativa alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata. Quest’ultima non appare fondata. Per questo titolo, infatti, l’intermediario ha trattenuto la somma di € 183,62 (rispetto ad un importo residuo pari a € 18.841,15) mentre è ben noto che secondo la giurisprudenza dell’Arbitro spetta alla ricorrente, che nella specie non ha fornito al riguardo alcun elemento, allegare le ragioni per cui la commissione sarebbe priva di ragionevole giustificazione nel momento in cui essa corrisponde alla previsione legale in ordine all’equo indennizzo, entro i limiti dell’1% o dello 0,5% dell’importo residuo dovuto in relazione alla durata residua ultrannuale o infrannuale (v. al riguardo Coll. coord. 31 marzo 2020, n. 5909 secondo cui appunto il «ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell’indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come “penale” di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato»).* Del resto, la ricorrente in questo caso ha richiesto puramente e semplicemente la restituzione della penale di estinzione anticipata, siccome non dovuta, e non già la sua rideterminazione alla luce del residuo dovuto correttamente determinato in dipendenza dall’applicazione dei criteri qui enunciati relativamente al rimborso dei costi (cfr. Coll. coord., 5 maggio 2021, n. 11679).

Il Collegio non accoglie, altresì, la richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso perché sprovvista di evidenze probatorie e richiama in tale senso il suo precedente n. 3119/2023: *“La domanda di restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza” non può essere accolta in quanto*

formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 12922 del 21 luglio 2020)".

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta della parte ricorrente di rimborso delle spese legali, si rinvia al principio unanime dell'ABF, che non si ha motivo di disattendere, secondo il quale tali spese legali non sono rimborsabili e, in particolare, si segnala la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016: *"il Collegio di Coordinamento ha, dunque, negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima; ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente, le ha, cioè, inquadrato come componente del pregiudizio subito dal ricorrente, ancorandone la rimborsabilità all'accoglimento della domanda e alla funzionalità rispetto alla medesima, assegnando poi ampi margini discrezionali ai Collegi chiamati a decidere i casi concreti. In altri termini, la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente."*

Nel caso di specie, non sussistono le condizioni per riconoscere il rimborso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 623,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA